REGOLAMENTO (CEE) N. 1210/77 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1977

recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2005/70 relativo alla classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/77 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che la classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità originaria è stata adottata con regolamento (CEE) n. 2005/70 della Commissione, del 6 ottobre 1970 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2400/76 [4];

considerando che l'esperienza acquisita con diverse varietà di viti classificate, per talune unità o parti di unità amministrative francesi, tra le varietà autorizzate, ha dimostrato che i vini da esse ottenuti possono essere normalmente considerati di buona qualità; che è pertanto opportuno classificarle, per le stesse unità o parti di unità amministrative, tra le varietà raccomandate, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1388/70 del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/74 [6];

considerando che risulta opportuno completare la classificazione aggiungendo alle varietà raccomandate una varietà di vite ancora mancante per due unità amministrative francesi ed una ancora mancante per un'unità amministrativa tedesca; che tali varietà figurano nella classificazione da cinque anni per un'unità amministrativa limitrofa e rispondono pertanto alla condizione posta dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1388/70 per l'inserimento di varietà nella classificazione;

considerando che l'evoluzione della situazione in ordine a diverse varietà di viti che figurano nella classificazione per determinate unità amministrative italiane nella categoria delle varietà per uve da vino e in quella delle varietà per uve da tavola ha determinato una modifica delle utilizzazioni normali delle uve da esse ottenute; che la loro classificazione nelle due categorie non è quindi più giustificata; che è pertanto opportuno classificarle in funzione della loro utilizzazione normale attuale, conformemente al disposto dell'articolo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1388/70;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto I « Germania » è modificato conformemente a quanto sotto precisato, la varietà di viti essendo inserita nella classificazione secondo l'ordine alfabetico: la varietà « Gewürztraminer » è inserita nella classe di varietà di viti raccomandate per il Saarland.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto III « Francia » è modificato conformemente a quanto sotto precisato, le varietà di viti essendo inserite nella classificazione secondo l'ordine alfabetico:

1. **dipartimento delle Alpes-Maritimes (6):**

   nella classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà « Folle noir N » (a), « Mayorquin B » (a) e « Chardonnay B » (a).

2. **dipartimento dell'Aude (11),** salvo i cantoni di Belpech, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Fanjeaux, Salles-sur-l'Hers:

   nella classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà « Chardonnay B » (b) e « Chenin blanc B » (b).

3. **dipartimento delle Bouches-du-Rhône (13):**

   nella classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà « Tibouren N » (c).

(a) Raccomandata unicamente nell'area delimitata dalla denominazione d'origine controllata: « Bellet ».

(b) Raccomandata unicamente nell'area delimitata dalla denominazione d'origine controllata: « Blanquette de Limoux ».

(c) Raccomandata unicamente nell'area delimitata dalla denominazione d'origine controllata: « Côtes de Provence ».

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 69 del 16. 3. 1977, pag. 3.
(3) GU n. L 224 del 10. 10. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 270 del 2. 10. 1976, pag. 19.
(5) GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 5.
(6) GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 1.

4. **dipartimento del Gard (30) :**
nella classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà « Brun argenté N » (d).

5. **dipartimento del Maine-et-Loire (49) :**
nella classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà « Grolleau gris G » (e).

6. **dipartimento delle Deux-Sèvres (79) :**
nella classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà « Grolleau gris G » (e).

7. **dipartimento del Vaucluse (84) :**
nella classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà « Terret noir N » (f).

8. **dipartimento della Yonne (89) :**
nella classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà « Cesar N » (g) e « Tressot N » (g).

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto IV « Italia » è modificato conformemente a quanto sotto indicato :

1. 17. **Provincia di Milano :**
nella classe delle varietà di viti raccomandate, la varietà « Chasselas dorato B » è soppressa.

2. 75. **Provincia di Brindisi :**
nella classe delle varietà di viti autorizzate, la varietà « Baresana B » è soppressa.

3. 77. **Provincia di Lecce :**
nella classe delle varietà di viti autorizzate, la varietà « Moscato d'Amburgo N » è soppressa.

Articolo 4

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo II, il punto III « Italia » è modificato conformemente a quanto sotto indicato :

1. 4. **Province di Bergamo, Brescia, Como, Milano, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese :**
nella classe delle varietà di viti autorizzate, la varietà « Verdea B » è soppressa.

2. 5. **Province di Trento e Bolzano :**
nella classe delle varietà di viti raccomandate, la varietà « Schiava grossa N » è soppressa.

3. 9. **Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena :**
nella classe delle varietà di viti raccomandate, la varietà « Verdea B » è soppressa.

4. 18. **Province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria :**
nella classe delle varietà di viti autorizzate, la varietà « Prunesta N » è soppressa.

5. 19. **Province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina :**
nella classe delle varietà di viti raccomandate, la varietà « Zibibbo B » è soppressa.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(d) Raccomandata unicamente nell'area delimitata dalla denominazione d'origine controllata : « Côtes-du-Rhône ».

(e) Raccomandata unicamente nell'area delimitata dalla denominazione d'origine controllata : « Touraine » e « Anjou ».

(f) Raccomandata unicamente nell'area delimitata dalla denominazione d'origine controllata : « Châteauneuf-du-Pape ».

(g) Raccomandata unicamente nell'area delimitata dalla denominazione d'origine controllata « Bourgogne ».